

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

L'Azienda USL di Ferrara, P.I. n. 01295960387 rappresentata da Andrea Ferrocchi Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti che agisce in nome e per conto della stessa, in forza della delibera del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Ferrara n. 80 del 30 aprile 2021, per la carica domiciliato in Corso Giovecca n. 203 a Ferrara

e

la ditta Steritalia con sede via Don Luigi Sturzo 8, 06019 a Pierantonio (PG) P.I. 02643200542 rappresentata da Graziano Sanna nato il 28 agosto 1958 in qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice

PREMESSO:

- che l'Azienda USL di Ferrara con determina del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 1990 del 22 dicembre 2022, all'esito di procedura di gara ad evidenza pubblica con modalità telematica, ha aggiudicato il servizio settennale rinnovabile di anno in anno per ulteriori 2, comprendente le seguenti prestazioni:

- gestione della centrale di sterilizzazione dell'ospedale di Argenta; - esecuzione dei lavori di adeguamento e di messa in sicurezza;
- fornitura in opera delle attrezzature e degli arredi occorrenti;
- servizio di noleggio dei ferri chirurgici e delle connesse operazioni di sterilizzazione alla ditta sopra indicata;

- che la ditta ha compilato in sede di gara il documento denominato DGUE dal quale si evince l'assenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;

- che l'impresa ha costituito deposito cauzionale definitivo con polizza fidejussoria n. 1957363 della compagnia di assicurazione Revo Insurance di Verona, per una somma garantita di € 300.182,94 con decorrenza dalla stipula del contratto e scadenza alla data di ultimazione del servizio e comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione medesima;

- che risultano in corso da parte della stazione appaltante gli accertamenti attestanti l'assenza di provvedimenti interdittivi antimafia di cui al D.Lgs.n.159/2011 in capo ai legali rappresentanti del raggruppamento temporaneo d'impresе aggiudicatario e che qualora tali accertamenti dovessero risultare positivi il presente contratto si risolverà di diritto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA

Si richiamano i documenti seguenti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente qui allegati e che hanno costituito gli atti della procedura:

1. capitolato speciale d'appalto;
2. disciplinare di gara;
3. lettera di aggiudicazione;
4. l'offerta economica;
5. l'offerta tecnica

Si richiamano in particolare le disposizioni dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto rubricato "*Norme in materia di sicurezza e disposizioni per il personale dell'appalto*".

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il contratto ha per oggetto servizio settennale comprendente le prestazioni sopra indicate e qui richiamate:

- gestione della centrale di sterilizzazione dell'ospedale di Argenta; - esecuzione dei lavori di adeguamento e di messa in sicurezza;
- fornitura in opera delle attrezzature e degli arredi occorrenti;
- servizio di noleggio dei ferri chirurgici e delle connesse operazioni di sterilizzazione, per un importo settennale netto di € 3.974.880,00.

La contabilità contrattuale di base è costituita dall'unità di sterilizzazione per un valore economico netto di € 40,56 derivante dal ribasso d'asta del 18,88% sul prezzo unitario a base d'asta di € 50,00. Detto prezzo compensa tutte le attività svolte dall'appaltatore e costituisce il corrispettivo unico che l'appaltatore fatturerà all'Azienda Usl di Ferrara committente; la contabilità contrattuale si articolerà quindi nel seguente modo:

€ 40,56 ad unità di sterilizzazione moltiplicato per un numero massimo di 6 unità di sterilizzazione occorrente per ogni intervento di natura ortopedica, moltiplicato per il numero di 2.000 interventi anno previsti dagli atti di gara;

€ 40,56 ad unità di sterilizzazione moltiplicato per il numero massimo di 4 unità di sterilizzazione occorrente per ogni intervento di altra natura, moltiplicato per il numero di 500 interventi anno previsti dagli atti di gara.

I suddetti conteggi sono indicativi ed in sede contrattuale saranno compensate le attività realmente rese e documentate, essendo la natura del presente contratto "*a misura*" prendendo come unità di base il costo netto dell'unità di sterilizzazione di € 40,56 già decurtato del ribasso di offerta.

ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

Il contratto è regolato dalle norme del capitolato speciale che ha disciplinato l'aggiudicazione del servizio e da tutti gli atti di gara; ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti

ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

Il valore economico massimo del contratto ammonta ad € 3.974.880,00 derivante dall'importo complessivo a base d'asta di € 4.900.000,00 dedotto del ribasso di

offerta 18.88% contenuto nell'offerta di gara. La stima economica annua è pertanto di € 567.840.

ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il contratto ha una durata di sette anni ed è rinnovabile con provvedimento espresso per ulteriori due. Il servizio decorrerà dal 1 marzo 2023.

ARTICOLO 6. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione del contratto che assumerà le funzioni ed i compiti indicati dall'art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici è Sonia Succi (mail: s.succi@ausl.fe.it) che potrà avvalersi di assistenti o di collaboratori appositamente individuati secondo le vigenti norme del medesimo art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 7. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i e dei successivi atti attuativi, l'Azienda contraente emetterà sulla contabilità contrattuale per l'anno 2023 ordinativi esclusivamente in formato elettronico; il fornitore deve altresì garantire l'invio delle fatture in formato elettronico e dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del sistema regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER. In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

ARTICOLO 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento della stazione appaltante la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 10. PATTO DI INTEGRITA'

La violazione da parte dell'aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto. L' Azienda contraente potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritengano pregiudizievole agli interessi pubblici; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11. SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a totale carico dell'appaltatore. Il contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 12. TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, in relazione al trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare l'appaltatore dichiara di aver preso visione delle informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Ue/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore s'impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Qualora vengano affidati all'appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, l'appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in qualsiasi caso

non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento;
- consentire all'Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- trasmettere all'Azienda con la massima tempestività le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto;
- fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria per soddisfare le predette richieste;
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- consentire all'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- richiedere al titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare. L'appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 13. FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda contraente e la ditta nell'esecuzione del contratto, unico foro competente è quello di Ferrara.

Ferrara, 1 marzo 2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'AZIENDA USL DI FERRARA

Il Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
Andrea Ferrocì

Per LA DITTA AGGIUDICATARIA

Il Legale Rappresentante
Graziano Sanna